

a cura di
Giuseppe Pennisi

Sanzioni pecuniarie per contravvenzioni alla normativa di sicurezza della scuola

Le violazioni della normativa prevenzionistica (D.lgs. 626/94) o di quella

antifortunistica (D.P.R. 547/55) comportano sanzioni pecuniarie di varie entità, che sono irrogate dal giudice a seguito di un procedimento penale.

Il verbale delle infrazioni (rilevate in occasione del sopralluogo dagli ispettori) viene inviato all'autorità giudiziaria competente. Si tratta di un obbligo previsto dalla legge, che non può essere omesso. Il giudice, tuttavia, non avvia il procedimento fino a che l'ufficio preposto al controllo (ASL-Ispettorato del lavoro- Comando dei vigili del fuoco) non abbia dato comunicazione dell'adempimento o del mancato adempimento delle prescrizioni, impartire al fine di sanare le irregolarità contestate.

Nel verbale viene assegnato un termine entro il quale il contravventore può effettuare gli interventi idonei a superare le situazioni non a norma riscontrate nel corso della verifica.

Occorre considerare che, quasi sempre, i sopralluoghi vengono disposti in esito ad una denuncia (anche anonima, purché circostanziata) di carenze ed omissioni degli obblighi di prevenzione (D.lgs. 626/94) o di violazione della normativa antifortunistica (D.lgs. 547/55). Gli organi di controllo sono comunque tenuti ad effettuare il sopralluogo in caso di infortunio di un dipendente (o di un alunno) con prognosi superiore a trenta giorni, verificatosi nella scuola.

L'OBLAZIONE O L'OPPOSIZIONE ALLA CONTRAVVENZIONE

Il termine assegnato nel verbale di contestazione delle infrazioni può essere prorogato, su istanza di chi è tenuto ad effettuare gli interventi prescritti, per una sola volta e per un periodo non superiore al termine origina-

riamente concesso. Scaduto il termine assegnato per sanare le situazioni irregolari, l'ufficio che ha disposto il sopralluogo procede a verificare l'adempimento o meno delle prescrizioni impartite. In caso di adempimento l'ufficio ammette il contravventore all'oblazione (pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad un quarto di quella prevista). L'oblazione estingue la contravvenzione.

Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni o della mancata oblazione della contravvenzione, l'autorità giudiziaria, informata dall'ufficio che ha effettuato il controllo, avvia il procedimento penale. Si può trattare di un procedimento sommario che si conclude con un decreto di condanna; oppure di un procedimento che comporta il dibattimento, ed in esito ad esso, la relativa sentenza.

OPPOSIZIONE AL DECRETO DI CONDANNA

Qualora venga emesso un decreto di condanna, l'interessato (imputato) può, entro quindici giorni dalla notifica, proporre opposizione, mediante dichiarazione (da compilare su un modulo che viene fornito dalla stessa cancelleria del giudice che ha emesso il decreto) con la quale si oppone appunto al decreto e chiede il dibattimento. Nel corso del dibattimento, l'interessato potrà dimostrare l'inesistenza della violazione contestata, oppure di non aver posto in essere il fatto (o l'omissione) non avendo titolo (o potere) per effettuare gli interventi atti a rimuovere o eliminare le situazioni irregolari rilevate. Questa seconda ipotesi si verifica allorché le irregolarità attengono alla condizione degli edifici o degli impianti fissi, sempre che il datore di lavoro pubblico (e quindi il dirigente scolastico) abbia segnalato al proprietario dell'edificio le situazioni non a norma chiedendo specificamente gli interventi necessari.

La segnalazione delle situazioni di rischio e la richiesta degli interventi costituiscono modi di adempimento degli obblighi prevenzionistici (del datore di lavoro pubblico) riferiti agli edifici (di proprietà degli enti o

da questi forniti per essere adibiti a scuola).

VALUTAZIONI CIRCA L'OPPORTUNITÀ DELL'OBBLAZIONE

Prima di accedere all'oblazione (pagamento della sanzione in misura ridotta) il dirigente scolastico deve accertare se la contestazione è riferibile al datore di lavoro pubblico (il dirigente scolastico è stato, per decreto, e con riguardo agli adempimenti previsti dalla normativa antinfortunistica e prevenzionistica, equiparato al datore di lavoro). In caso positivo, può considerare l'opportunità (in termini di convenienza pratica) di effettuare l'oblazione. Diversamente, allorché l'infrazione contestata si riferisce ad obblighi del proprietario dell'edificio, dovrebbe attivarsi perché la decisione in merito all'oblazione (ed all'onere ad essa connesso) sia assunta dall'Ente che ha specifica responsabilità. Nel caso limite in cui l'Ente locale non intenda assumere l'iniziativa o accollarsi l'onere dell'oblazione, il dirigente deve opporsi giuridicamente all'applicazione della sanzione irrogata nei suoi confronti (dimostrando in giudizio di aver segnalato all'ente proprietario le situazioni a rischio con l'invito a provvedere in merito).

Il Fondo di mutualità dell'Anp

I dirigenti scolastici che hanno dovuto sopportare l'onere dell'oblazione (o di pagamento della sanzione pecuniaria) per infrazioni in materia di sicurezza possono accedere al fondo di mutualità. L'accesso al fondo (previa richiesta documentata e corredata dalla prova del pagamento) può avvenire qualora la contravvenzione contestata riguardi effettivamente il dirigente (quale datore di lavoro equiparato) e non sia stata solo formalmente riferita ad esso (situazione contestabile, se dal caso, appunto, in via giudiziaria). Per esemplificare, i principali adempimenti della normativa prevenzionistica (designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; predisposizione del piano rischi; informazione dei lavoratori;

formazione delle figure di sistema; designazione, se necessaria, del medico competente) riguardano specificamente il datore di lavoro, anche pubblico, e quindi il dirigente scolastico.

L'osservanza di misure attinenti alla sicurezza statica, quelle relative all'agilità dell'edificio, alla funzionalità e regolarità degli impianti, riguardano l'ente proprietario dell'edificio.

E' intuibile che non può essere invocato l'ausilio del fondo di mutualità per rimborsi di somme pagate (al fine dell'oblazione o per sanzioni pecuniarie) relativamente a violazioni riferibili a soggetti (o enti) diversi dal socio. Tanto a prescindere dai limiti cui è sottoposto l'accesso al fondo di mutualità (una volta nel quinquennio). Il rimborso di somme pagate, in sostituzione dal soggetto effettivamente responsabile (ente proprietario dei locali) costituisce un danno per il Fondo e quindi per tutti i soci.

La scelta dell'assicuratore

Molti lamentano inadempienze di compagnie assicurative con riferimento alle garanzie assicurative acce in relazione a rischi e a soggetti diversi.

Bisogna considerare, prima di qualificare i comportamenti dell'assicuratore come inadempienze, le clausole generali (di contratto) e quelle particolari della polizza.

Più specificamente, occorre considerare il rischio assicurato (e i relativi valori, capitale assicurato o massimale) ed i rischi esclusi dalla compagnia assicurativa. Non possono essere considerate, in diversi casi, inadempienze le dispute concernenti il *quantum* dell'indennizzo (a meno che l'offerta non sia tale da camuffare la volontà di sottrarsi all'adempimento della prestazione), bensì le eccezioni, pretestuosamente sollevate circa l'inoperatività della garanzia assicurativa per situazioni e fatti rientranti nell'ambito della garanzia prevista dalla polizza.

Il momento della verità nel rapporto tra assicuratore e assicurato, è costituito dalla liqui-

dazione del sinistro. In tale fase risaltano evidenti la professionalità dell'assicuratore (agente o *broker*) circa l'idoneità della copertura con riferimento al rischio assicurato; la serietà e la buona fede nel rapporto; la puntualità e precisione nella determinazione dell'indennizzo.

La prima cautela nella scelta dell'assicuratore consiste nel fare riferimento alle pregresse (proprie e altrui) esperienze con richiamo ai comportamenti tenuti da compagnie e quindi da agenti e *broker*, non nella fase di stipula del contratto, ma nelle occasioni di esecuzione delle prestazioni assicurative. In tale fase vengono al pettine sia il nodo della idoneità della copertura assicurativa predisposta (e per la quale è stato corrisposto il relativo premio) sia quello della idoneità dei suggerimenti avuti, nonché l'autenticità delle promesse e degli impegni (formulati sempre in via breve).

L'errore nella scelta può essere facilmente coperto con la cessazione di un rapporto insoddisfacente. Ma ciò di norma avviene solo dopo che si sono verificati gli effetti pregiudiziali di un rapporto mal costituito.

LA DENUNCIA ALL'ISVAP

L'inadempienza dell'assicuratore può essere denunciata all'organismo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private.

La ricorrenza di denunce (per prestazioni mancate o rifiutate) è un indicatore sicuro di una situazione anomala, utile all'organismo che esercita la vigilanza.

La denuncia va effettuata con semplice e chiara narrazione dei fatti, con riferimenti alla polizza stipulata (da allegare possibilmente in copia), e al rifiuto delle prestazioni dovute in base alle condizioni di polizza (o alle tergiversazioni o silenzi) e all'entità del danno non indennizzato.

La denuncia va rivolta all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Via del Quirinale, 21 Roma).

L'AZIONE DINANZI AL GIUDICE

Non è il caso, comunque, di legare l'aspetta-

tiva dell'indennizzo all'esito della denuncia amministrativa all'ISVAP.

La denuncia va fatta per consentire all'istituto di vigilanza un intervento ispettivo e se del caso una misura di bonifica (in relazione alla sussistenza, all'entità e alla ricorrenza degli inadempimenti). In sostanza per consentire una tutela generale del cittadino utente del servizio svolto dalle assicurazioni private.

Il diritto all'indennizzo deve essere perseguito con l'azione giudiziaria, dinanzi al giudice competente (quello del luogo in cui ha sede (legale) la compagnia di assicurazione, oppure del luogo dove ha sede l'agenzia assicurativa che ha in carico la polizza). Per tenere in vita il proprio diritto, fino a che non è stata promossa l'azione giudiziaria, bisogna ripetere (almeno annualmente) la richiesta di pagamento dell'indennizzo.

L'accoglimento della domanda da parte del Giudice implica la condanna dell'inadempiente alle spese di giudizio (sostenute da chi è stato costretto ad incardinare un giudizio per vedere rispettato il contratto).

IN SINTESI

La legge appresta i rimedi per la tutela dei diritti "*diligentibus iura succurunt*". Occorre, quindi, attivare i rimedi necessari, ma a cura di coloro che hanno subito il torto del mancato indennizzo di somme dovute in relazioni a garanzie assicurative (anche se la garanzia assicurativa è stata accesa con polizza cumulativa). L'assicurato, titolare del diritto all'indennizzo, è il solo legittimato ad agire giudizialmente per la tutela del diritto leso.

Per evitare che tali situazioni si ripetano (sia nella sfera personale che nell'ambito e nel settore in cui si opera, specie se con responsabilità in ordine al funzionamento) occorre evitare di accendere rapporti assicurativi con soggetti (compagnie, agenti e *broker*) che non abbiano dimostrato di rispettare gli obblighi assunti mediante contratto.

Questa è la prima, elementare cautela nella scelta dell'assicuratore.

Il regime della responsabilità per il danno che l'alunno provoca a se stesso.

La responsabilità per i danni che alunni e studenti delle scuole pubbliche provocano a se stessi, nel tempo in cui su di loro dovrebbe esercitarsi la vigilanza del personale addetto alla scuola, non è una responsabilità da fatto illecito che trovi disciplina negli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

Queste norme regolano rispettivamente il caso del danno cagionato a terzi dall'incapace (*"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*) o dall'allievo (*"I precettori o coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*). In ambedue i casi la responsabilità è ascritta ai soggetti preposti a vigilarne le condotte.

Nel caso del danno che l'alunno procura a se stesso per non essere stato adeguatamente sorvegliato, si deve invece applicare la norma da carattere generale, di cui all'art. 2043 del codice civile (*"Qualunque fatto, doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"*) e quelle che regolano la responsabilità da inadempimento di obbligazioni.

La famiglia che richiede il risarcimento del danno provocato dall'alunno minore a se stesso (o lo stesso alunno divenuto maggiorenne), per avere riconosciuto tale diritto deve provare che l'evento dannoso si è verificato nel corso di svolgimento del rapporto finalizzato all'istruzione.

All'Amministrazione spetta di provare che l'evento dannoso si è verificato per fatto a sé non imputabile (cioè non imputabile all'insegnante o ad altro personale della scuola cui spetta per compito istituzionale o per fatto occasionale, la vigilanza).

Il personale, docente e non docente, ai sensi dell'art. 61 della Legge 312/80, è esonerato in ogni caso (sia per danno procurato dall'alunno ad altro alunno o a terzi, sia per danno

provocato dall'alunno a se stesso) dalla responsabilità verso terzi (cioè verso la famiglia, o l'alunno od altro soggetto). In sede di rivalsa, l'Amministrazione, per affermare la responsabilità del dipendente nei casi in questione, dovrà provare che il fatto dannoso sia imputabile a dolo o colpa grave del medesimo.



Il servizio di consulenza **riservato ai soci** verrà effettuato da parte dell'Avv. Giuseppe Pennisi nelle forme consuete, tramite le sezioni provinciali, oppure telefonando allo studio (tel. 06/37517925) *solo nei giorni di lunedì dalle ore 17.00 alle 20.00 e di sabato dalle ore 9.30 alle 11.00* salvo eccezioni per cause di assoluta urgenza.

Le consultazioni dirette per i **casi più complessi e delicati**, che comportino l'opportunità di un incontro con l'Avvocato, potranno aver luogo secondo il calendario, le modalità e le sedi di seguito indicati.

Eventuali variazioni di calendario verranno comunicate preventivamente dalla segreteria dello studio legale solo a coloro che avranno fissato l'appuntamento con le modalità sottoindicate.

RICHIESTA DI APPUNTAMENTO

• **Per ogni area geografica interregionale o interprovinciale i Soci faranno riferimento, per le questioni preliminari, ai colleghi appresso indicati per il coordinamento del servizio.**

• **Successivamente fisseranno l'appuntamento con l'Avvocato telefonando al suo studio di Roma (06 37517925).**

Area geografica	Sedi	COORDINATORE DEL SERVIZIO	Indirizzo	Telefono
NORD/OVEST	Torino	Carlo COLOMBANO 011 3828181	c/o Unione Regionale CIDA via San Francesco da Paola 20	011 5625588
NORD/CENTRO	Milano	Clara MAGISTRELLI 02 8466408	c/o ALDAI (Ass.ne Lombarda Dirigenti d'Azienda Italiani), via Larga 31	02 583761
NORD/EST	Padova	Clara MAGISTRELLI 02 8466408	c/o FNDAI (Federazione Dirigenti Industriali), via Risorgimento 8	049 665510
NORD/EST	Udine	Gabriele DI CASTRI 0432 46938	c/o ADAI (Ass.ne Dirigenti d'Azienda Italiani), via Gorghini 15	0432 25001
CENTRO	Roma	Antonino PETROLINO 06 44243262-44245820	Circonvallazione Clodia 82	06 37517925
CENTRO	Firenze	Alvaro Bellugi 055 2373230	c/o CIDA, via degli Alfani, 48	055 2478041
CAMPANIA	Napoli	Dionisio MALANDRINO 360 602877	c/o Anp - via E. Gianturco 54	081 7340711
SUD/EST	Bari	Cecilia PIROLO 080 5425611 - 5521803	c/o ASDAC, via Amendola 172/A (executive center)	080 5481574
SUD/OVEST	Reggio C.	Antonino SERGI 0965 370030	c/o Istituto Magistrale "Gulli" c.so Vittorio Emanuele 51	0965 21648
SICILIA ORIENTALE	Catania	Agostino ARENA 333 3092835	c/o I.C. "A. Meucci" Via Martelli Castaldi 55	095 361954
SICILIA OCCIDENTALE	Palermo	Aldo ZANCA 091 307832	c/o Unione Regionale CIDA via Isidoro La Lumia 7	091 336717
SARDEGNA SUD	Cagliari	Eugenio FRESU 070 560695	c/o Unione Regionale CIDA via Isola Tavolara 1	070 651666
SARDEGNA CENTRALE	Nuoro	Raffaele FRANZESE 0785 70052	c/o I.T.C. "Satta" Via Biscollai	0785 70052
SARDEGNA NORD	Sassari	Lidia MASSARELLA 079 235265	c/o Associazione Industriali via Alghero, 49	079 275171

CALENDARIO: ORARIO 15.00-18.00 PER CIASCUN INCONTRO IN OGNI SEDE

	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	SETTEMBRE	OTTOBRE
Torino	06/04/2004	05/05/2004	04/06/2004	02/07/2004	16/09/2004	06/10/2004
Milano	07/04/2004	04/05/2004	03/06/2004	01/07/2004	15/09/2004	05/10/2004
Padova	05/04/2004	10/05/2004	09/06/2004	06/07/2004	22/09/2004	12/10/2004
Udine	15/04/2004		08/06/2004		30/09/2004	
Firenze		17/05/2004		07/07/2004		
Napoli	16/04/2004	14/05/2004	14/06/2004	05/07/2004	27/09/2004	11/10/2004
Bari	23/04/2004	31/05/2004	18/06/2004	09/07/2004	21/09/2004	15/10/2004
Reggio Calabria		26/05/2004		21/07/2004	10/09/2004	
Catania		27/05/2004		20/07/2004	09/09/2004	
Palermo	20/04/2004		22/06/2004		08/09/2004	19/10/2004
Cagliari	27/04/2004		29/06/2004		23/09/2004	
Nuoro		18/05/2004		13/07/2004		21/10/2004
Sassari		19/05/2004		14/07/2004		22/10/2004
Roma	Giorni ed ore verranno determinati previo appuntamento telefonico					